



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA COMUNALE

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 21 febbraio 2006)

**ART. 1
OGGETTO**

- 1) Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 16 comma 3 della legge regionale nr. 54 e successive modificazioni, disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma comunali.

**ART. 2
IL GONFALONE**

- 1) Il gonfalone del Comune di Aosta è descritto nell'art. 3 comma 2 dello Statuto Comunale come segue : Drappo a forma di labaro partito rosso e nero, recante nel centro lo stemma ducale della città e l'iscrizione in oro - Città di Aosta - Ville d'Aoste attorniata con nodi di Savoia in oro e retro i colori nazionali".

**ART. 3
CUSTODIA DEL GONFALONE**

- 1) Il gonfalone è custodito nel Palazzo Comunale.

**ART. 4
USO DEL GONFALONE**

- 1) Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni istituzionali civili, militari, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e di solidarietà cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione Comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta;
- 2) Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune;
- 3) La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e Consiglieri Comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex Amministratori e consiglieri comunali e dipendenti deceduti per cause di servizio.

**ART. 5
UTILIZZO DEL GONFALONE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DA
SOGGETTI ESTERNI ALL'ENTE**

- 1) Il Sindaco può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività e ne dà informazione al Presidente del Consiglio Comunale;
- 2) L'invio del gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione delle comunità locale;
- 3) Analogamente, il Sindaco può prevedere la partecipazione del gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si

svolgono anche fuori dal territorio comunale.

ART. 6
MODALITA' PER LA CONCESSIONE E L'INVIO DEL GONFALONE

- 1) La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

ART. 7
PORTAGONFALONE, SCORTA E COLLOCAZIONE DEL GONFALONE

- 1) Il gonfalone dovrà essere portato da almeno un componente della Polizia Municipale, eventualmente scortato da due alfieri, tutti in uniforme. In casi eccezionali, il gonfalone potrà essere portato dai messi comunali o da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce;
- 2) La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore;
- 3) Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto di onore alle bandiere decorate al valor civile e militare;
- 4) In occasione dell'utilizzo del gonfalone per le occasioni di cui all'articolo 4 comma 3 del presente regolamento, lo stesso deve essere listato a lutto;
- 5) Se alla cerimonia presenza il gonfalone della Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune;
- 6) Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza;
- 7) Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.

ART. 8
LO STEMMA

- 1) Lo Stemma del Comune è descritto nell'art. 3 comma 1 dello Statuto Comunale, :di nero al leone d'argento, armato e linguato di rosso alla croce d'argento di Savoia moderna, sormontato dalla corona ducale".

ART. 9
RIPRODUZIONE DELLO STEMMA

- 1) Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:
 - sulla carta e sugli atti d'ufficio;

- sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
 - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle pubblicazioni curate, partecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali;
 - sugli automezzi comunali;
 - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
 - sul sito Internet del Comune;
 - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.
- 2) L'uso dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, quando egli ne ravvisi l'opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associativa;
- 3) Chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta del Comune, dimostrarne di farne buon uso;
- 4) Qualora si ravvisi l'improprietà dell'uso dello stemma, il Sindaco può revocarne autorizzazione all'uso.